

# BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

*aggiornamento: 3 dicembre 2018*



*A cura della Direzione Legislazione Mercato Privato*

## Ultimi provvedimenti pubblicati<sup>1</sup>

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
Basilicata	L.R. 15 ottobre 2018, n. 32 <b>Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici (Basilicata Carbon Free).</b> B.U.R. 16 ottobre 2018, n. 46 <a href="#">🔗 approfondimento</a>
Basilicata	D.C.R. n. 817 del 2 ottobre 2018 <b>Aggiornamento delle procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico – Approvazione disciplinare – L.R. 30 dicembre 2017, n. 39, art. 13.</b> B.U.R. 29 ottobre 2018, n. 45
Basilicata	L.R. 24 settembre 2018, n.26 <b>Disposizioni in materia di fruizione, gestione e valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici.</b> B.U.R. 25 settembre 2018, n. 39
Basilicata	L.R. 16 novembre 2018, n. 35 <b>Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</b> B.U.R. 16 novembre 2018, n. 48, supplemento <a href="#">🔗 approfondimento</a>
Basilicata	L.R. 16 novembre 2018, n. 36 <b>Ecomusei, case di comunità</b> B.U.R. 16 novembre 2018, n. 48, supplemento
Basilicata	L.R. 22 novembre 2018, n. 38 <b>Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata.</b> B.U.R. 22 novembre 2018, n. 50 <a href="#">🔗 approfondimento</a>
Basilicata	D.G.R. 9/11/2018, n.1140 <b>Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011 (2012/21/UE) per i servizi di interesse economico generale (SIEG) – Presa d'atto del Modello di valutazione delle sovracompensazioni per gli interventi di Edilizia Sociale.</b> B.U.R. 16 novembre 2018, n. 48
Campania	L.R. 20 novembre 2018, n. 39 <b>Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici</b> B.U.R. 21 novembre 2018, n. 86
Campania	L.R. 6 novembre 2018, n. 37 <b>Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale.</b> B.U.R. 6 novembre 2018, n. 81 <a href="#">🔗 approfondimento</a>
Calabria	L.R. 2 ottobre 2018, n. 37 <b>Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37</b> B.U.R. 3 ottobre 2018, n. 99

<sup>1</sup> I singoli provvedimenti possono essere richiesti alla Segreteria della Direzione Legislazione Mercato Privato.

Campania	<p>L.R. 24 settembre 2018, n.8  <b>“Modifiche al Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale)”</b>  B.U.R. 24 settembre 2018, n. 69</p>
Emilia Romagna	<p>L.R. 22 ottobre 2018, n. 15  <b>Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3</b>  B.U.R. 22 ottobre 2018, n. 333</p> <p style="text-align: right;"> <a href="#">approfondimento</a></p>
Emilia Romagna	<p>L.R. 22 ottobre 2018, n. 14  <b>Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali</b>  B.U.R. 22 ottobre 2018, n. 332</p> <p><b>Artt. 17-24</b> modifiche alla LR n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”</p>
Emilia Romagna	<p>Determ. Resp.R. Emilia Romagna 21/09/2018, n. 15158  <b>Approvazione degli Indirizzi per l’applicazione delle Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al D.M. 52/2015 del Ministero dell’Ambiente.</b>  B.U.R. 17 ottobre 2018, n. 326 – S.O. n. 2</p>
Emilia Romagna	<p>Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna n. 26 del 7/11/2018  <b>Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica danneggiato dal Sisma – rimodulazione e approvazione</b>  B.U.R. 7 novembre 2018, n. 353 – parte II</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>L.R. 6 novembre 2018, n. 24  <b>Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).</b>  B.U.R. 7 novembre 2018, n. 45 – parte II</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>L.R. 6 novembre 2018, n. 24  <b>Disposizioni finanziarie intersettoriali</b>  B.U.R. 7 novembre 2018, n. 45 – parte II</p>
Lazio	<p>L.R. 22 ottobre 2018, n. 7  <b>Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale</b>  B.U.R. 23 ottobre 2018, n. 86</p> <p style="text-align: right;"> <a href="#">approfondimento</a></p>
Lombardia	<p>D.G.R. 24/10/2018 n. 11/695  <b>Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</b>  B.U.R. 31 ottobre 2018, n. 44</p>
Lombardia	<p><b>Obbligatorietà del parere della commissione paesaggio locale per i procedimenti di autorizzazione paesaggistica “Semplificata” ex d.p.r. 31/2017.</b>  B.U.R. 29 ottobre 2018, n. 44</p>
Lombardia	<p>D.G.R. 12/11/2018 n. 11/784  <b>Aggiornamento e sostituzione della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. 10/6894 del 17 luglio 2017, in attuazione di norme di settore comunitarie, nazionali e regionali.</b>  B.U.R. 19 novembre 2018, n. 47</p>
Lombardia	<p>D. dirigit. 16/11/2018 n. 16757  <b>Approvazione delle specifiche tecniche per l’interoperabilità relative alla modulistica edilizia unificata e standardizzata regionale.</b>  B.U.R. 22 novembre 2018, n. 47</p>

Lombardia	<p>L.R. 28 novembre 2018, n.16  <b>Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017</b>  B.U.R. 30 novembre 2018, n. 48 suppl.</p>
Marche	<p>R.R. 13 novembre 2018, n.7  <b>Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza).</b>  B.U.R. 21 novembre 2018, n. 103</p>
Molise	<p>Det. Reg. 15/10/2018, n. 5384  <b>Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 – Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata – Aggiornamento ISTAT limiti massimi di costo.</b>  B.U.R. 16 novembre 2018, n. 60</p>
Molise	<p>Det. Reg. 15/10/2018, n. 5385  <b>Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 – Edilizia residenziale pubblica agevolata – Aggiornamento ISTAT limiti massimi di costo.</b>  B.U.R. 16 novembre 2018, n. 60</p>
Piemonte	<p>L.R. 4 ottobre 2018, n. 15  <b>Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).</b>  B.U.R. 11 ottobre 2018, n. 41 – S.O. n. 2</p>
Piemonte	<p>L.R. 4 ottobre 2018, n. 16  <b>Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana.</b>  B.U.R. 11 ottobre 2018, n. 41 – S.O. n. 2</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">🔗 approfondimento</a></p>
Piemonte	<p>D.G.R. 16/11/2018, n. 43-7891  <b>Approvazione dei parametri tecnici e dei criteri per l'applicazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).</b>  B.U.R. 22 novembre 2018, n. 47</p>
Piemonte	<p>D.C.R. n. 319 – 38783 del 6/11/2018  <b>Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte</b>  B.U.R. 15 novembre 2018, n. 46 – S.O. n. 1</p>
Piemonte	<p>D.G.R. 16/11/2018, n. 42-7890  <b>Approvazione e aggiornamento del sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici denominato "Protocollo ITACA – Regione Piemonte – Edifici".</b>  B.U.R. 22 novembre 2018, n. 47</p>
Puglia	<p>R.R. 10 settembre 2018, n.11  <b>L.R. 16 aprile 2015, n. 24: Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione</b>  B.U.R. 14 settembre 2018, n. 119</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">🔗 approfondimento</a></p>
Puglia	<p>L.R. 10 settembre 2018, n.13  <b>Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 2017 n. 28, "Legge sulla Partecipazione"</b>  B.U.R. 14 settembre 2018, n. 119</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">🔗 approfondimento</a></p>
Puglia	<p>R.R. 16 ottobre 2018, n. 14  <b>MODIFICA AL REGOLAMENTO n. 17 del 2014 Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale</b></p>

	<p><b>della Puglia per gli aiuti in esenzione)</b>  B.U.R. 19 ottobre 2018, n. 135</p>
Sardegna	<p>L.R. 5 novembre 2018, n. 41  <b>Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).</b>  B.U.R. 8 novembre 2018, n. 50</p>
Toscana	<p>L.R. 23 novembre 2018, n. 62  <b>Codice del Commercio</b>  B.U.R. 28 novembre 2018, n. 53</p> <p style="text-align: right;"> <a href="#">approfondimento</a></p>
Umbria	<p>D.G.R. 29/10/2018 n. 1218  <b>D.M. 27 dicembre 2017, n. 468. Criteri e modalità per l'assegnazione ai Comuni dei fondi disponibili per la progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.</b>  B.U.R. 14 novembre 2018, n. 59, S.O. n. 8</p>
Umbria	<p>D.G.R.19/09/2018, n. 1027  <b>Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - edizione 2018. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - edizione 2018. Approvazione.</b>  B.U.R. 17 ottobre 2018, n. 1 – S.O. n. 1</p>
Umbria	<p>R.R. n. 8 del 13/9/2018  <b>Norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e filiali di cui all'articolo 56, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale).</b>  B.U.R. 19 settembre 2018, n. 47 – S.O. n. 1</p>
Umbria	<p>Determ. Dirig.17/10/2018, n. 10641  <b>D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). Approvazione del nuovo modulo per la presentazione dell'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.</b>  B.U.R. 31 ottobre 2018, n. 56</p>
Umbria	<p>L.R. 22 ottobre 2018, n. 8  <b>Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali.</b>  B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55</p> <p style="text-align: right;"> <a href="#">approfondimento</a></p>
Veneto	<p>L.R. 25 ottobre 2018, n. 36  <b>Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni.</b>  B.U.R. 30 ottobre 2018, n. 108</p>
Veneto	<p>L.R. 14 novembre 2018, n. 39  <b>Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".</b>  B.U.R. 20 novembre 2018, n. 115</p>
Veneto	<p>D.G.R. 30/10/2018, n. 1578  <b>Definizione dei requisiti igienico sanitari di alcuni locali accessori in strutture ricettive alberghiere già esistenti e classificate ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 11/2013.</b>  B.U.R. 19 novembre 2018, n. 112</p>
Prov. aut. Bolzano	<p>Decreto 22 novembre 2018, n. 31  <b>Criteri applicativi per il contenimento del consumo di suolo</b>  B.U.R. n. 48 del 29/11/2018</p>

## SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

L.R. 15 ottobre 2018, n. 32

Basilicata

Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici  
(Basilicata Carbon Free).

### Finalità:

La legge definisce una serie di azioni aventi come obiettivo fondamentale la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ponendo particolare attenzione al territorio e alle conseguenze che ne riceve a causa dei cambiamenti climatici. Inoltre si indica, come principio generale, la necessità di perseguire strategie di sviluppo economico che siano scollegate dall'utilizzo delle fonti di natura fossile.

A tal fine la Regione Basilicata promuove misure volte a favorire l'innovazione tecnologica, l'utilizzo dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, l'efficienza e la sostenibilità energetica nei settori privato e pubblico.

In particolare le linee strategiche della programmazione regionale si dovranno sviluppare sulla base dei seguenti driver:

- promuovere politiche settoriali di sviluppo **dell'economia circolare**, attraverso il mantenimento per un tempo ottimale nella catena del valore delle materie prime e dell'energia;
- rafforzare le strategie di promozione **dell'efficienza energetica**, le reti intelligenti e le fonti **rinnovabili a minor consumo di territorio e di impatto paesaggistico**;
- incentivare il **retrofit del parco edifici pubblico e privato** attraverso obiettivi concreti e misurabili di riduzione del fabbisogno energetico per unità di superficie;
- favorire la promozione e l'incentivazione di forme e tecnologie di **mobilità sostenibile**, in particolare trasporti pubblici a bassa emissione, autoveicoli a emissioni zero o zero-nearly, sistemi di car sharing e car pooling;
- favorire **politiche di risparmio della risorsa idrica**;
- ridurre le emissioni provenienti dai settori delle risorse naturali e dei rifiuti;
- favorire e stimolare la crescita dei settori produttivi a bassa intensità energetica e le tecnologie low carbon;
- ecc.

### Pianificazione regionale

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale il **Piano di Valutazione delle Vulnerabilità Regionali (P.V.R.)** con particolare riguardo ai seguenti settori:

- a) risorsa idrica;
- b) ambiente e biodiversità;
- c) costruzioni e infrastrutture;
- d) produzione energetica;
- e) prevenzione rischi industriali;
- f) salute umana;
- g) turismo;
- h) suolo;

- i) trasporti;
- j) rischio idrogeologico.

Il Piano di Valutazione della vulnerabilità climatica ed energetica, sulla base di indici e apposite metodologie:

- a) rende disponibili informazioni circa l'esposizione al rischio climatico dei sistemi territoriali ed economici locali e la loro capacità di tenuta e adattamento;
- b) fornisce indicazioni concrete per selezionare le priorità di intervento, definisce le opzioni di policy, stabilisce le condizioni di attuazione e sorveglianza.

La Giunta regionale predispone entro 90 giorni dalla approvazione del P.V.R., la **Strategia Regionale di Adattamento E di Mitigazione climatica** (S.R.A.M.).

#### **Istituzione dell'Osservatorio sui Cambiamenti Climatici**

La legge prevede l'istituzione dell'Osservatorio sui Cambiamenti Climatici al quale attribuisce i seguenti compiti e funzioni:

- a) esprime parere vincolante sui piani trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione, relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;
- b) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di gas climalteranti indotti dalla pianificazione regionale;
- c) valuta attraverso metriche ed indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale;

ecc.

#### **Basilicata**

##### ***L.R. 16 novembre 2018, n. 35***

*Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*

Contenuti: con la legge 35/2018 la regione Calabria ha riordinato e aggiornato la normativa in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e amianto.

#### Finalità:

- a) riduzione della quantità di rifiuti prodotti;
- b) recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili ed il loro riutilizzo;
- c) raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza per l'impiantistica di trattamento e recupero per i rifiuti urbani e speciali.

In particolare la regione vuole perseguire l'obiettivo di raggiungere entro l'anno 2020 l'effettivo riciclo pari al 50% delle componenti carta, cartone, plastica, metalli, vetro, legno, frazione organica

dei rifiuti urbani e assimilati.

A tali fini saranno adottate le seguenti azioni:

- a) incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e potenziare quantitativamente e qualitativamente le raccolte differenziate;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti in termini economici e ambientali, in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
- c) incentivare lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite;
- d) ridurre la produzione ed il trattamento di rifiuti speciali e la loro pericolosità.

#### Piano regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)

La pianificazione regionale si attua con il PRGR di cui sono parte integrante il piano per la bonifica delle aree inquinate ed il piano per la protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Le sue disposizioni trovano piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Il P.R.G.R. è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

#### Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

La Regione definisce i criteri per la individuazione, da parte delle Province, delle aree e dei siti non idonei alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, tenendo conto dei vigenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica.

I Comuni possono motivatamente proporre ulteriori aree non idonee o ampliare le distanze minime previste nei criteri contenuti nell'allegato "A" di cui si deve tener conto in fase di realizzazione degli impianti, ove consentiti.

#### **Articolo 48 Terre e rocce da scavo.**

In tutte le attività costruttive, agricole o produttive è vietato l'utilizzo, sia diretto sia per la preparazione di materiali derivati, di materiali inerti di rocce contenenti amianto provenienti sia da cave che da estrazioni in alvei fluviali o da depositi o precedenti utilizzazioni.

I materiali inerti contenenti amianto impiegati sino alla data di entrata in vigore della Delib.G.R. 29 novembre 2011, n. 1743 per sottofondi stradali o per sistemazione di aree pubbliche e private possono essere collocati nelle cave dismesse di pietre verdi esistenti sul territorio regionale nel rispetto delle norme di cui al Titolo IX, capo III, del D.Lgs. n. 81/2008 e della legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi.

Nelle suddette cave possono essere conferiti anche i materiali inerti derivanti da estrazioni in alvei fluviali e depositati nei relativi impianti sino alla data di entrata in vigore della Delib.G.R. 29

novembre 2011, n. 1743.

Per le finalità di cui sopra, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale procede tramite i Comuni interessati al censimento delle aree sui cui sono stati riportati materiali contenenti amianto, con la stima dei quantitativi depositati. Nei successivi sei mesi la Giunta regionale predispone apposito piano per la rimozione e ricollocamento dei materiali censiti.

#### **Contributi per l'eliminazione dell'amianto.**

La Regione concede contributi a soggetti privati per interventi di rimozione, trattamento e smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto presenti su edifici e strutture di proprietà ricadenti sul territorio regionale.

Sono finanziabili interventi di rimozione, trattamento e smaltimento, con esclusione degli interventi di incapsulamento o confinamento, dei seguenti materiali e manufatti, sia compatti che friabili, presenti su edifici o strutture di proprietà dei Soggetti beneficiari:

- lastre ondulate, pannelli e tegole utilizzate per coperture;
- pannelli utilizzati per pareti, rivestimenti e controsoffittature;
- piastrelle di resine sintetiche utilizzate per pavimenti;
- tubazioni per acquedotto, canali di irrigazione e scarico acque nere;
- canne fumarie, torrini, canali di gronda e pluviali, serbatoi di acqua e loro componenti;
- rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti;
- componenti di apparecchiature di uso civile o industriale.

Il contributo concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto è pari al 60% del costo dell'intervento desunto dal quadro economico del progetto redatto sulla base dei costi medi vigenti nel settore. Ogni soggetto può presentare anche più richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture diverse.

#### **L.R. 22 novembre 2018, n. 38**

**Basilicata**

*Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata*

Si segnalano le seguenti disposizioni:

Articolo 10 Modifica all'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2000, n. 37 "Disciplina per la costruzione delle serre e dei tunnel serre".

Artt. 31-37 Modifiche alla LR n. 8/2012 contenente "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".

Finalità

Nell'ambito dei principi fondamentali derivanti dalla normativa comunitaria e statale in materia di energia, la Regione definisce gli obiettivi generali di politica energetica regionale e le linee di azione che devono conseguire:

- a) la garanzia di un adeguato approvvigionamento energetico, in contesti anche innovativi, di strutture distributive;
- b) la riduzione delle emissioni climalteranti, come previsto dal protocollo di Kyoto e l'ottemperanza della direttiva 2008/50/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) al fine di limitare gli effetti nocivi per l'ecologia ambientale e per il benessere fisico dei cittadini;
- c) l'individuazione di obiettivi minimi obbligatori per l'impiego di fonti rinnovabili;
- d) l'uso razionale ed efficiente dell'energia in vista di un adeguato contenimento dei fabbisogni energetici;
- e) le condizioni per un equo accesso alle risorse energetiche.

Funzioni della Regione

- emana gli **atti normativi e di indirizzo**, predisponendo gli strumenti della programmazione e della pianificazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali;
- individua le **procedure semplificate** per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia energetica, ambientale e territoriale;
- **promuove le misure per l'efficienza ed il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane**;
- procede, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità), all'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile, tenuto conto di quanto previsto dal piano paesaggistico ed in maniera congruente con gli obiettivi territoriali regionali.  
ecc.

Funzioni delle Province e delle Città metropolitane

- **aggiornare**, nel rispetto della normativa di settore, i rispettivi **strumenti di pianificazione** in materia di governo del territorio ai contenuti del Piano energetico ambientale regionale (PEAR);
- adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del piano energetico regionale;
- svolgere le funzioni **amministrative** concernenti l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale non rientranti nella competenza statale;  
ecc.

## Funzioni dei Comuni

- promuovere la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e della cogenerazione per un uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico;
- adeguare gli atti di governo del territorio e i regolamenti concernenti l'efficienza energetica in edilizia ai contenuti del PEAR;
- svolgere le funzioni amministrative concernenti le procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- svolgere le funzioni amministrative ad essi espressamente assegnate dalla legge in materia di installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile in regime di edilizia libera.

I Comuni, tenuto conto del proprio assetto urbanistico e nel rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) **adottano regolamenti urbanistici per la realizzazione, su edifici pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, di interventi per l'installazione e l'impiego di pannelli solari, sia per la produzione di acqua calda sanitaria che per l'autoconsumo di energia elettrica.**

I Comuni, nell'ambito delle previsioni del PEAR e per favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, adottano le disposizioni affinché **la nuova edificazione e la ristrutturazione di unità immobiliari sono progettate in modo tale da contenere**, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi, **la necessità di consumo di energia**, secondo le disposizioni della Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002.

### *L.R. 22 ottobre 2018, n. 15*

**Emilia Romagna**

*Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche.  
Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3*

#### Finalità

La legge, che sostituisce la LR n. 3/2010, ha l'obiettivo di **favorire la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche** e a rafforzare il senso di cittadinanza attiva, in particolare in occasione di scelte importanti e strategiche per il territorio.

Assume rilievo la definizione di "processo partecipativo": un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, **mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio**, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione.

I processi partecipativi possono pertanto riferirsi ad **atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.**

**Non possono avere una durata superiore a sei mesi.** I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e necessitano dell'approvazione del Tecnico di garanzia, sulla

base delle effettive difficoltà riscontrate. In nessun caso i processi partecipativi possono durare più di dodici mesi.

Il risultato del processo partecipativo è un **documento di proposta partecipata** di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni.

L'articolo 4 (**Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali**) stabilisce che i soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti, l'avvio di un processo partecipativo, prevedendo l'intervento di mediazione del tecnico di garanzia (di cui all'art.11) in caso di diniego della richiesta.

L'articolo 5 (**Soggetti titolari del diritto di partecipazione**) individua i soggetti titolari del diritto di intervento nei processi partecipativi disciplinati dalla legge con una formulazione particolarmente ampia. Tale diritto è attribuito infatti non solo ai cittadini, ma anche ad altri soggetti interessati al progetto partecipativo, alle imprese, alle associazioni e ad altre formazioni sociali.

#### *L.R. 22 ottobre 2018, n. 7*

**Lazio**

#### *Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale*

La legge che si compone di 89 articoli contiene una serie di disposizioni di semplificazione e snellimento in diverse materie: dall'agricoltura al turismo, dagli enti locali alle politiche abitative e alla sanità.

In particolare:

il capo secondo detta disposizioni per la semplificazione in materia di ambiente, agricoltura, caccia e pesca e tutela del territorio e tra l'altro contiene: misure volte a semplificare la procedura relativa alla ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio; disposizioni sui tempi di approvazione dei piani di assetto delle aree naturali protette; alcune norme relative alla **ricostruzione sismica e sul recupero dei sottotetti**.

Al capo terzo sono previste disposizioni per la semplificazione in materia di lavoro, attività produttive, cultura, cinema.

Al capo quarto sono previste disposizioni per la semplificazione in materia di enti locali, enti strumentali e società regionali. S'interviene ad esempio anche per semplificare la modalità di pagamento dei tributi regionali, assicurando, accanto alle forme tradizionali, il pagamento on-line dei tributi, delle imposte o, comunque, di concessioni di competenza della Regione. Altri articoli di questo capo riguardano: disposizioni finalizzate a favorire il **rilancio del tratto metropolitano del fiume Tevere**, attraverso un ruolo attivo della Regione; disposizioni per semplificare la disciplina concernente le modalità e i termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze previsti dalle leggi regionali; disposizioni per semplificare le modalità di accesso al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni; **la costituzione dell'Osservatorio regionale sui Piani di zona** quale organismo di supporto dell'amministrazione riguardo ai programmi di edilizia agevolata; **la ricognizione dei dati relativi alla sicurezza degli edifici del patrimonio regionale**.

Si prevede poi la creazione di una specifica sezione del sito istituzionale della Regione, denominata "Lazio Semplice", suddivisa per aree tematiche, nella quale dovranno essere riportate le proposte di semplificazione normativa e procedimentale avanzate da soggetti pubblici e privati.

**Finalità:** limitare il consumo di suolo e favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato attraverso incentivi agli interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti, rigenerazione urbana e recupero dei sottotetti e dei rustici.

### **Misure e incentivi per la rigenerazione urbana**

I Comuni individuano singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione con ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di sostituzione edilizia con ampliamento, finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli manufatti, che non conducono a interventi di ristrutturazione urbanistica. Gli artt. 3-5 individuano poi gli specifici incentivi (incrementi volumetrici, modiche di destinazione d'uso ecc.)

### **Recupero dei sottotetti**

**L'articolo 6 sostituisce la disciplina regionale sul recupero sottotetti di cui alla LR n. 21/1998.**

Il recupero dei sottotetti viene consentito sugli edifici esistenti purché legittimamente realizzati da almeno cinque anni; per gli edifici realizzati dopo il 30 giugno 2003 tale termine decorre dalla data di agibilità. Il recupero deve avvenire in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari previste dal PRG.

Gli interventi non devono comportare modifiche delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dai PRG vigenti, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali. Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dal *D.M. 5 luglio 1975* del Ministro della sanità è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge.

Il recupero dei sottotetti esistenti è ammesso con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.

### **Recupero funzionale dei rustici**

L'articolo 7 sostituisce la disciplina regionale sul recupero dei rustici di cui alla LR n. 9/2003.

Gli interventi di recupero a solo scopo residenziale dei rustici, devono riguardare edifici:

- realizzati anteriormente al 1° settembre 1967; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato;
- serviti dalle opere di urbanizzazione primaria. Dovranno essere reperiti spazi sia a parcheggio privato sia a parcheggio pubblico; è facoltà dei comuni ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico ai sensi dell'*articolo 21, comma 4-bis, della L.R. n. 56/1977*, sempreché il

dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo.

Non è ammessa la modifica delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dai PRG, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico. Gli interventi edilizi di recupero non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti.

Gli interventi sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e strumenti attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile.

### ***Norme transitorie (per sottotetti e rustici)***

Sono valide le istanze presentate entro la data di entrata in vigore della legge 16/2018 relative agli interventi per il recupero dei sottotetti o dei rustici. Le relative opere edilizie devono essere realizzate entro i termini di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi.

### **Interventi di rigenerazione urbana**

Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate o obsolete i comuni individuano **ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana**, architettonica e di deimpermeabilizzazione dei suoli, tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate dalla realizzazione degli interventi e **di concerto con gli operatori privati**. Con tali programmi i comuni **individuano spazi ed edifici**, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, ma ritenuti incongrui, per dimensioni o tipologie, con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica, strutturale, ambientale o a fini sociali, per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione secondo un progetto complessivo e organico finalizzato al nuovo assetto urbanistico generale dell'ambito d'intervento. Gli ambiti di territorio di cui al presente comma possono essere proposti anche da soggetti privati.

Per incentivare gli interventi sono ammesse premialità nel limite massimo del 30% del volume o della superficie preesistente,.

Al fine di promuovere la qualità urbanistica, paesaggistica, edilizia e architettonica dei progetti di le premialità consentite sono aumentate del 10% nel caso in cui gli interventi previsti siano realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione.

La premialità è aumentata del 5% se la superficie di suolo impermeabilizzata esistente, riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del 20% e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio vigente nel comune; la premialità è altresì del 5% se per la realizzazione degli interventi sono richiesti interventi di bonifica del suolo.

Gli interventi sono consentiti a condizione che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il

raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore definito con provvedimento della Giunta regionale sulla base del sistema di valutazione denominato Protocollo Itaca.

Per gli edifici a destinazione commerciale sono, comunque, fatte salve le norme di settore.

I comuni possono individuare, altresì, edifici produttivi o artigianali, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, localizzati in posizioni incongrue o che costituiscono elementi deturpanti il paesaggio, per i quali consentire, anche tramite premialità entro il limite del 35% della superficie coperta esistente calcolata secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dallo strumento urbanistico vigente nel comune e previa loro demolizione, il trasferimento in aree a destinazione d'uso produttiva, anche ecologicamente attrezzate (APEA), come disciplinate dalle linee guida regionali e individuate anche attraverso sistemi perequativi o l'acquisizione alla proprietà pubblica dell'area di decollo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma possono essere proposti anche da soggetti privati.

Gli interventi di cui al presente articolo, ove comportano variazione dello strumento urbanistico generale, sono approvati con la procedura di cui all'articolo **17-bis, comma 5**, della **L.R. n. 56/1977**.

#### ABROGAZIONI:

Dalla data di entrata in vigore della legge è prevista l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

- **L.R. Piemonte 21/1998 sul recupero a fini abitativi di sottotetti;**
- **L.R. Piemonte 9/2003 sul recupero funzionale dei rustici;**
- **il capo I e l' articolo 14 della L.R. Piemonte 20/2009, c.d. Piano Casa.**

#### **Puglia**

**R.R. 10 settembre 2018, n.11**

*L.R. 16 aprile 2015, n. 24: Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione*

Si segnalano alcune disposizioni di maggiore interesse:

#### **Art. 3 Deroghe agli standard pertinenziali**

Per agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 2, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi:

- a) interventi all'interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'*articolo 13* della legge;
- b) Interventi all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera k)* della legge che per collocazione e tipologia dell'utenza possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione:
  - fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari - miste;

- fino al 100% per le strutture non alimentari.

c) Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato.

d) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di centri storici: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.

e) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate (zone 8): in tal caso può essere prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.

Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard.

#### **Art. 4 Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali**

I Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici dettano i criteri e gli indirizzi volti a perseguire i seguenti obiettivi:

a. contenimento dell'uso del territorio;

b. recupero del patrimonio edilizio esistente, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree;

c. accessibilità ottimale per ridurre o alleggerire la mobilità;

d. consolidamento delle aree connotate da una consistente presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture anche con la realizzazione di progetti di qualificazione e valorizzazione con la costituzione dei Distretti Urbani del commercio;

e. valorizzazione dei centri storici.

I Comuni possono individuare le aree non compatibili con l'insediamento di determinate tipologie di strutture commerciali.

#### **Art. 7 Contenuti del documento strategico del commercio**

I comuni adottano, con la consultazione delle associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti il documento strategico per uno sviluppo sostenibile delle attività commerciali.

Il Documento strategico del commercio:

a. contiene le motivate ragioni di utilità sociale finalizzate a garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche;

b. sostiene la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici;

c. tutela gli esercizi storici e tradizionali, le botteghe artigiane, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti;

d. valorizza e salvaguarda le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale;

e. garantisce la differenziazione delle attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo anche disponendo il divieto di vendita di merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;

ecc.

*L.R. 10 settembre 2018, n.13*

**Puglia**

*Regolamento attuativo della L.R. 13 luglio 2017 n. 28, "Legge sulla Partecipazione"*

**Contenuti:**

Il regolamento disciplina:

- a) le azioni di coordinamento con la comunicazione istituzionale della presidenza a sostegno dei processi partecipativi;
- b) l'attivazione della piattaforma web dedicata alla partecipazione;
- c) le modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare ad enti locali e dipendenti regionali e le necessarie forme di collaborazione tra le strutture regionali competenti;
- d) le modalità di esercizio del diritto di tribuna;  
ecc.

*L.R. 23 novembre 2018, n. 62*

**Toscana**

*Codice del Commercio*

La nuova legge regionale sostituisce per la materia del Commercio l'attuale disciplina contenuta nella LR n. 28/2005 e smi.

In particolare, le novità riguardano:

- **per le medie e le grandi strutture di vendita:** si prevede la loro insediabilità solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), stabilendo per entrambe le tipologie di strutture commerciali l'obbligo di contestualità tra autorizzazione amministrativa e titolo abilitativo edilizio;
- **per le grandi strutture di vendita** al fine di garantire lo sviluppo equilibrato del settore del commercio in sede fissa, viene confermato un limite dimensionale massimo per le grandi strutture di vendita, già presente nella normativa previgente, fissato in 15.000 metri quadrati. Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione è previsto il parere preliminare della conferenza dei servizi tra Regione, Provincia e Comune. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano, a titolo consultivo, il richiedente e rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all'ambito territoriale interessato dall'insediamento. L'autorizzazione è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.

**L.R. 22 ottobre 2018, n. 8**

*Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali*

**Umbria**

**CONTENUTI:**

La parte I contiene norme per la ricostruzione nei territori della Regione colpiti dagli eventi sismici 2016. In particolare si segnala:

- artt. 6-7: l'individuazione dei contenuti del documento di indirizzo pluriennale - master plan per lo sviluppo della Valnerina e del Comune di Spoleto (MPS);
- artt. 10-17 norme urbanistiche ed edilizie tra cui:
  - la previsione della possibilità per i Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 di procedere alla revoca totale o parziale delle previsioni del Piano regolatore generale (PRG) adottato, ritenute ostantive per la realizzazione degli interventi edilizi e urbanistici di ricostruzione;
  - la possibilità che i piani attuativi prevedano distanze tra edifici inferiori a quelle stabilite dal D.M. 1444/1968 e dall'articolo 23, comma 4, del Reg. reg. 2/2015, ferme restando le disposizioni del codice civile e integrative dello stesso e le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, nonché distanze da strade inferiori a quelle stabilite dall'articolo 25, comma 2, del Reg. reg. 2/2015, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della **strada**) **e attuative dello stesso;**
  - una procedura semplificata per l'approvazione delle varianti al PRG;
- artt. 27-28 la previsione dell' *Integrazione tra strumenti urbanistici e Piani di protezione civile;*
- artt. 31-34 disposizioni per favorire la *Qualità del paesaggio. Si stabilisce che il processi di ricostruzione materiale, socioeconomica, culturale debbano perseguire una ricomposizione consapevole e progressiva del paesaggio; salvaguardando e valorizzando i beni paesaggistici e culturali, le emergenze storico-architettoniche, i centri storici, l'ambiente naturale.*

La parte II contiene modifiche a vari leggi regionali tra cui si segnala:

- artt. 46-65: modifiche alla LR sul governo del territorio n. 1/2015. In particolare l'art. 61 riscrive l'art. 155 della LR n. 1/2015 sui mutamenti di destinazione d'uso.